

Allegato "C" all'atto n. 2833 della Raccolta

STATUTO

della Società Consortile per azioni

«CITTA' DEL FARE - AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI A
NORD - EST DI NAPOLI - Società Consortile per Azioni»

CAPITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

- Articolo 1 -

DENOMINAZIONE

1.1. - Ai sensi dell'art. 2615 ter del c.c., dell'art. 22, comma 3, lettera e)
della legge 8.6.1990 n. 142, dell'art. 2, comma 203, lettera "d" della legge
23.12.1996 n. 662, della Deliberazione del CIPE in data 21.3.97, del D.M.
31.7.2000 n. 320 e del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267

è costituita

la società consortile per azioni a prevalente capitale pubblico, denominata
«CITTA' DEL FARE - AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI A
NORD - EST DI NAPOLI - Società Consortile per Azioni» e con
denominazione abbreviata «CITTA' DEL FARE - S.C.p.A.» (nel
proseguo Agenzia).

1.2. - La Società Consortile non persegue scopo di lucro.

- Articolo 2 -

SEDE

2.1. - La Sede è in Acerra Piazza Castello n. 12 - Castello Baronale.

- Articolo 3 -

DURATA

3.1. - La durata è fissata al 31 dicembre 2020, salvo proroga o anticipato

scioglimento.

- Articolo 4 -

OGGETTO

4.1. - La Società consortile ha ad oggetto la promozione di attività dirette al rilancio ed allo sviluppo produttivo ed occupazionale dell'area dei Comuni: Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Cardito, Castello di Cisterna, Casalnuovo di Napoli, Mariglianella, Pomigliano d'Arco, oltre che attraverso la realizzazione di un Patto Territoriale per l'occupazione, anche attraverso l'attuazione di interventi previsti dalla normativa citata all'art. 1 che precede.

4.2. - La Società promuove azioni di sviluppo locale che coinvolgono prevalentemente soggetti operanti a livello locale, sia pubblici che privati, e può, inoltre, compiere ogni altra attività per lo sviluppo socio-economico e occupazionale, dei territori interessati.

4.3. - In particolare la Società si propone di:

a) svolgere tutti i servizi che gli enti aderenti, singolarmente o associati tra loro, secondo quanto indicato dal capo V del titolo II del T.U. 18.8.2000 n. 267, chiederanno di organizzare e promuovere utilizzando, ove possibile e con preferenza, le risorse umane degli enti richiedenti, nel rispetto sia di appositi protocolli d'intesa, sia delle deliberazioni da assumersi secondo le previsioni di questo Statuto;

b) individuare ed elaborare programmi e progetti per lo sviluppo socio-economico dell'area, con particolare riguardo allo sviluppo di attività imprenditoriali anche agricole e di infrastrutture territoriali produttive di reddito;

- c) individuare, selezionare e valutare opportunità imprenditoriali e progetti di investimento per qualunque nuova attività economica nell'area;
- d) procedere alla verifica di fattibilità tecnica, economica, finanziaria e dell'impatto socio-economico ed ambientale dei programmi e dei progetti elaborati;
- e) promuovere iniziative industriali, artigianali, agricole, commerciali e dei servizi volte a creare nuova occupazione e nuove attività imprenditoriali e agricole, con particolare riguardo allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile;
- f) supportare la realizzazione di infrastrutture ed iniziative economiche nell'area e/o la diversificazione e lo sviluppo di imprese esistenti, anche attraverso l'analisi di fattibilità tecnica e attraverso servizi di assistenza;
- g) monitorare le iniziative predette;
- h) predisporre le infrastrutture secondarie, il rispetto degli immobili esistenti, la valorizzazione delle utilities e dei servizi;
- i) orientare ed assicurare le imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari, anche fornendo servizi di assistenza per le relative istruttorie;
- j) promuovere accordi di collaborazione tra settore pubblico e privato, nonché stipulare, in qualità di organismo intermediario, apposite convenzioni a livello nazionale e comunitario per la gestione (a titolo esemplificativo) di contratti di programma, di sovvenzioni (o analoghi strumenti), destinati a cofinanziare iniziative economiche nell'area, svolgendo in tal caso attività di informazione e pubblicità;
- l) svolgere attività di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti presentati dai soggetti destinatari, di gestione e controllo dell'impiego delle

risorse assegnate e ogni altro adempimento previsto dalle convenzioni suddette;

m) stipulare comunque contratti finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive;

n) promuovere iniziative attuative di programmi di cooperazione regionale, interregionale e internazionale, con particolare riguardo alla cooperazione Nord-Sud, a sostegno delle attività produttive realizzate da piccole e medie imprese ai sensi dell'art.1, comma 73, della legge 28.12.1995 n.549;

o) svolgere attività di formazione professionale ai sensi della normativa vigente.

4.4. - Per il raggiungimento delle finalità indicate, la società può partecipare a pubbliche gare e trattative, nonché attivare le risorse finanziarie previste nella legislazione nazionale, regionale, comunitaria, ivi comprese le leggi 236/93, 341/95 ed altre successive.

4.5. - La società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro:

- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie;

- ricorrere a forme di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- partecipare a consorzi.

CAPITOLO II: CAPITALE - SOCI - AZIONI

- Articolo 5 -

CAPITALE

5.1. - Il capitale è di Euro 487.315,56 (quattrocentottantasettemilatrecentoquindici e cinquantasei centesimi) rappresentato da 94.441 azioni di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna, ripartite in «AZIONI DI TIPO A» e in «AZIONI DI TIPO B» e più precisamente per un minimo del 51% (cinquantuno per cento) in «AZIONI DI TIPO A» e per il rimanente in «AZIONI DI TIPO B».

5.2. Le «AZIONI DI TIPO A» possono essere possedute solo dai Comuni che abbiano aderito al PATTO.

Le «AZIONI DI TIPO B» possono essere possedute da altri Enti Pubblici, anche territoriali (esclusi i Comuni), da Enti Privati, da Banche, da Società, da Associazioni e da privati imprenditori che non siano beneficiari di contratti o di finanziamenti nell'ambito del Patto.

5.3. Le Azioni sia di TIPO A sia di TIPO B sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

5.4. Ogni azione dà diritto ad un voto.

5.5. Nell'ambito delle «AZIONI DI TIPO B» ogni socio può sottoscrivere quote non inferiori allo 0,5% (zero virgola cinque per cento), e non superiori al 10% (dieci per cento) del capitale.

- Articolo 6 -

VARIAZIONI DEL CAPITALE

6.1. Il capitale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, purchè sia rispettato il principio che le «AZIONI DI TIPO A» non possono in nessun caso essere meno del 51% (cinquantuno per cento) del capitale.

- Articolo 7 -

SOCI - AZIONI

7.1. Possono essere azionisti della società consortile solo i soggetti promotori del Patto Territoriale per l'occupazione e quindi solo i soggetti pubblici e privati elencati nel Piano di Azione (e negli altri documenti ad esso uniti) sottoscritto nell'ambito del Piano di Concertazione, presso la Prefettura di Napoli in data 13 gennaio 1998.

7.2. In casi eccezionali il Consiglio di Amministrazione può consentire l'ammissione di soci che non abbiano il requisito di cui al punto "7.1.". Per casi eccezionali devono intendersi solo quelli in cui si possa ragionevolmente ritenere che l'ammissione, e quindi la presenza in società del nuovo socio, possa agevolare o facilitare il raggiungimento degli scopi sociali. L'ammissione deve essere esaurientemente motivata.

7.3. Le azioni non possono essere alienate, nemmeno in parte, prima della completa attuazione del programma del Patto Territoriale.

7.4. Allorchè cedibili, le azioni possono essere alienate, in presenza del requisito di cui al punto "7.1.", purchè sia rispettata la proporzione fra le azioni di TIPO A e quelle di TIPO B di cui al punto "5.1."

7.5. La cessione delle azioni ha efficacia di fronte alla Società solo quando siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci.

7.6. L'assoggettamento delle azioni a vincoli, produce effetti nei confronti della Società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione nel libro dei soci.

7.7. La cessione di azioni o di diritti di opzione è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione, da esprimere entro sessanta giorni dalla comunicazione. L'assenso è però limitato



all'accertamento dell'esistenza dei requisiti per essere soci (così come richiesto dal punto "7.1." che precede) e al rispetto di quanto previsto al punto "5.1." in merito alle percentuali di possesso delle azioni.

7.8. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo in una o più volte.

7.9. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti di cui al punto precedente, decorre l'interesse nella misura annua di 2 (due) punti in più del tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art.2344 del c.c.-.

- Articolo 8 -

OBBLIGAZIONI

8.1. - La società può emettere obbligazioni anche convertibili a norma di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.

CAPITOLO III: ASSEMBLEE

- Articolo 9 -

LUOGHI E TEMPI DI CONVOCAZIONE

9.1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi degli articoli 2364 e 2365 c.c.-. Esse sono convocate dall'organo amministrativo presso la sede sociale, di norma, ovvero in altro luogo purchè situato nel territorio di uno dei Comuni soci.

9.2. Compiti dell'assemblea ordinaria sono:

- a) Approvazione del bilancio;
- b) Nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- c) Determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) Determinazione della strategia generale della società;

e) Indicazione degli obiettivi generali e specifici della società e controllo sul raggiungimento degli stessi;

f) Programmazione finanziaria delle risorse ottenute dalla società per il raggiungimento dei suoi obiettivi;

g) Accettazione della gestione dei servizi richiesti dai Comuni; le deliberazioni concernenti questo punto "g" saranno assunte sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 70% del capitale.

h) Decisioni su tutti gli argomenti ad essa sottoposti dall'organo amministrativo.

9.3. Compiti dell'assemblea straordinaria sono:

a) Modificazioni dello statuto sociale;

b) Emissione obbligazioni;

c) Nomina dei liquidatori ed individuazione dei loro poteri;

d) Qualunque altro compito ad essa attribuito dalla legge.

9.4. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. L'assemblea ordinaria deve comunque essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

- Articolo 10 -

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

10.1. L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,

almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

10.2. L' avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell' ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

- Articolo 11 -

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

11.1. L'intervento alle assemblee è regolato dalle disposizioni dell'articolo 2370 c.c. e dalle altre disposizioni di legge in materia.

- Articolo 12 -

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

12.1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art.2372 c.c.-.

12.2. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

12.3. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

- Articolo 13 -

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

13.1. La presidenza dell'assemblea, compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati. Qualora nè l'uno nè gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il presidente

fra i presenti.

13.2. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.

13.3. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

13.4. Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio.

- Articolo 14 -

QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI

14.1. L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia.

14.2. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

- Articolo 15 -

SISTEMI DI VOTAZIONE

15.1. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

15.2. La nomina delle cariche sociali avviene con le modalità dettate dal successivo articolo 16.

CAPITOLO IV: AMMINISTRAZIONE - POTERI - RAPPRESENTANZA

- Articolo 16 -

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

16.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove.

16.2. L'assemblea, in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione, fissa il numero dei membri.

16.3. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti fra persone dotate di particolare competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, Aziende Pubbliche o Private medio-grandi.

In conseguenza i candidati inseriti nelle liste di cui al successivo punto "16.6." dovranno possedere questi requisiti.

16.4. Con esplicito richiamo all'art. 2458 del c.c. è riservato ai possessori di azioni di TIPO A la nomina della maggioranza di consiglieri.

16.5. La nomina del Consiglio di Amministrazione può avvenire per acclamazione o con qualunque altro sistema approvato all'unanimità dell'assemblea, su proposta del Presidente di essa.

16.6. Nel caso in cui non sussistono i presupposti per l'applicazione del precedente comma, si procede all'elezione con "voto di lista", procedendosi a due distinte votazioni: una per le azioni di TIPO A ed un'altra per le azioni di TIPO B, salvo che i possessori delle azioni di TIPO A non intendano d'accordo fra loro procedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di loro spettanza con diverso metodo.

16.7. Per ciascuna elezione con il "voto di lista" si procederà come segue:
il Presidente, assistito dai due scrutatori, mette in votazione la nomina dei Consiglieri sulla base di liste presentate dai possessori delle azioni di

TIPO di appartenenza, contenente un numero di candidati per ciascuna

lista non superiore al numero di essi da eleggere nell'ambito degli azionisti

di quella determinata serie .

Ciascuna azione deve esprimere il proprio voto palese per una delle liste e può esprimere tre preferenze.

Il Presidente dopo aver raccolto le schede di votazione sottoscritte dai soci:

- divide la somma dei voti riportati da ciascuna lista per uno, due, tre ecc., secondo il numero dei Consiglieri da eleggere;

- dispone i quozienti così ottenuti in ordine decrescente fino a raggiungere un numero di quozienti pari a quello dei Consiglieri da eleggere;

- assegna ad ogni lista un numero di Consiglieri corrispondente a quello dei quozienti compresi nella graduatoria che precede;

- proclama eletti, nell'ambito di ciascuna lista i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, sino a raggiungere il numero dei consiglieri come innanzi assegnati.

Nel caso in cui si debba procedere con "voto di lista" anche per l'altro

TIPO di azioni, ripete le operazioni di voto testè indicate.

16.8. Ove si debba applicare il primo comma dell'art. 2386 c.c. il Consiglio di Amministrazione coopterà il candidato appartenente alla medesima lista dell'Amministratore venuto a mancare, il quale abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza dopo i candidati già eletti nella medesima lista.

16.9. - Nel caso in cui uno o più Amministratori, fossero stati scelti fra i Sindaci dei Comuni aderenti al Patto, il venir meno, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco del Comune, comporta l'automatica decadenza

della carica di Consigliere di Amministrazione della Società; alla decadenza consegue l'applicazione del punto "16.7." se si è proceduto ad elezione con "voto di lista"; in caso contrario si riterrà cooptato il Sindaco subentrante.

16.10. - La nomina del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea ordinaria dei soci, salvo che per i componenti del primo Consiglio, che vengono nominati nell'atto costitutivo della Società.

16.11. - Gli Amministratori durano in carico tre anni e sono rieleggibili.

16.12. - Se nel corso dell'esercizio viene a mancare -per dimissioni od altra causa - la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende decaduto.

16.13. - Decadono dalla carica i Consiglieri di Amministrazione che per tre sedute consecutive siano assenti. Constatata tale circostanza il Consiglio procede alla cooptazione ai sensi del precedente comma "16.8.", dandone avviso al consigliere decaduto.

- Articolo 17 -

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- Presidenza -

17.1. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, (scegliendolo fra i Consiglieri espressi dagli Enti Pubblici Territoriali) se questo non è nominato dall'assemblea; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

- Riunioni -

17.2. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione; (nella sede sociale o in altre località rientranti nel Territorio dei Comuni del

PATTO) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a due giorni lavorativi.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

- Deliberazioni -

17.3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni, fatta eccezione per quanto previsto all'art. "18.2.", si adottano a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

- Verbalizzazioni -

17.4. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo, (se nominato), devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

- Articolo 18 -

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

18.1. - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società; segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per il

raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione presenta una relazione semestrale ai soci sull'attività dell'Agenzia e sullo stato di attuazione dei programmi.

18.2. - Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 19, può delegare parte delle sue competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto. Sono tuttavia, riservate alla sua esclusiva competenza, oltre le materie non delegabili di cui all'art. 2381 c.c., le decisioni concernenti le seguenti materie che devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso:

- a) determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- b) nomina e poteri dell'Amministratore Delegato;
- c) nomina e poteri del Direttore Amministrativo;
- d) approvazione dei piani previsionali operativi;
- e) affidamenti bancari;
- f) acquisti e alienazioni immobiliari;
- g) iscrizioni di ipoteche sui beni sociali e rinunce ad ipoteche;
- h) azioni giudiziarie e transazioni.

- Articolo 19 -

DELEGHE

19.1. - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie competenze, secondo quanto previsto dal precedente art. 18, ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega. L'Amministratore delegato deve essere scelto fra i Consiglieri che siano stati espressi dalle azioni di TIPO A.

19.2. - La carica di Presidente e di Amministratore Delegato non sono cumulabili.

- Articolo 20 -

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

20.1. La rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti delle deleghe.

- Articolo 21 -

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

21.1. - Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto un gettone di presenza, il cui importo è oggetto di apposita delibera assembleare. Agli stessi spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della funzione, regolarmente documentate.

CAPITOLO V: ORGANI TECNICI E DI SUPPORTO

- Articolo 22 -

NUCLEO TECNICO

22.1. - Il Consiglio di Amministrazione può nominare un nucleo tecnico, composto da uno o più membri, scelti in base a criteri di alta professionalità e competenza nel settore della valutazione dei progetti.

22.2. Tali membri non possono essere né Consiglieri, né dipendenti della Società e non devono avere alcuna interessenza, diretta o indiretta con le iniziative e i soggetti rientranti nell'originario Patto Territoriale.

22.3. - La valutazione dei progetti previsti dal Patto Territoriale deve rispondere ai criteri stabiliti dal CIPE.

- Articolo 23 -

SOGGETTO PROMOTORE

23.1. Il Soggetto Promotore, così come individuati nel Piano di azione finanziato con il POM (Sviluppo Locale Patti Territoriali per l'Occupazione - Obiettivo Unitario - Sottoprogramma 6), è l'insieme degli attori locali che hanno promosso il PTO e costituiscono il partenariato istituzionale e sociale dell'Area Nord-Est della Provincia di Napoli.

Il Soggetto Promotore può promuovere l'adesione di nuovi Enti e Istituzioni che, a vario titolo, possono concorrere a sostenere il processo di sviluppo dell'area.

23.2. Il Soggetto Promotore svolge un ruolo attivo di partecipazione, di proposta e di assunzione di impegni vincolanti. I componenti, ciascuno in relazione alle proprie funzioni, si adoperano per creare un clima di collaborazione e di cooperazione orientato al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concertati per l'Area del Patto.

23.3. Il Soggetto Promotore vigila sull'attuazione dei protocolli d'intesa già sottoscritti in fase di elaborazione del Piano d'Azione del PTO e, all'occorrenza, elabora nuovi e specifici accordi per favorire una corretta, efficace ed efficiente evoluzione dei programmi di sviluppo concertati.

23.4. Il Soggetto Promotore è del tutto autonomo rispetto alla Società, esso è presieduto dal Sindaco del Comune capofila del partenariato istituzionale e si disciplina con apposito regolamento che definirà le modalità di funzionamento, l'organizzazione interna, le norme di autofinanziamento.

23.5. Il Soggetto Promotore svolge funzioni propositive, informative, consultive e di controllo sull'evoluzione del processo di sviluppo dell'area

del PTO. In tal senso esso può inviare, al Consiglio di Amministrazione della Società, relazioni, pareri, proposte e osservazioni in ordine all'attuazione dei programmi in corso da implementare.

23.6. Il Soggetto Promotore, per lo svolgimento delle proprie attività, può avvalersi del supporto tecnico della Società nei limiti e per le funzioni che saranno concordate con il CdA e/o destinando personale dipendente dei Comuni nei modi e nelle forme consentite dalle vigenti normative.

CAPITOLO VI: CONTROLLO DELLA SOCIETA'

- Articolo 24 -

COLLEGIO SINDACALE

24.1. - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti non soci, iscritti nel registro dei revisori contabili.

24.2. - Uno dei membri effettivi del Collegio Sindacale, che assumerà la carica di Presidente, viene nominato dai Sindaci dei Comuni aderenti al Patto.

24.3. - Il Sindaco nominato a norma del comma precedente, può essere revocato soltanto dai Sindaci dei Comuni che lo hanno nominato.

CAPITOLO VII: BILANCIO

- Articolo 25 -

BILANCIO

25.1. - L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

25.2. - Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle previsioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

- Articolo 26 -

UTILI

26.1. - Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

a) il 5% alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2428 del Codice Civile;

b) il rimanente alla costituzione di una apposita riserva straordinaria da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

CAPITOLO VIII: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 27 -

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

27.1. - In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

- Articolo 28 -

RINVIO

28.1. - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

- Articolo 29 -

CLAUSOLA ARBITRALE

29.1. - Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo statuto e del relativo atto costitutivo della società, sarà deferita alla decisione di tre arbitri, a norma del regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Artigianato ed Agricoltura di Napoli. Le parti espressamente si obbligano, per quanto concerne la nomina degli arbitri ad attenersi alle disposizioni del predetto regolamento che dichiarano di conoscere e di

accettare unitamente a tutte le norme del regolamento stesso.

29.2. Gli arbitri decideranno secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio.

29.3. La decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti sottoscritte quale manifestazione della loro volontà contrattuale.

FIRMATI: EDUARDO ZANFARDINO -

STEFANO SANTANGELO NOTAIO (SIGILLO)

====

La presente copia xerografica, composta di *quattro* fogli è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso *exemplar*

Caivano, 10 MAG. 2007

